ATTO DI ACCETTAZIONE DI INCARICO E DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' PER LA NOMINA A PRESIDENTE O A COMMISSARIO DI GARA EX ART. 77 D.LGS. 18.04.2016, N. 50 e smi

La sottoscritta SCHIEPPATI MANUELA, nominata componente della commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del D.lgs. 50/2016 e smi, con Determina dell'Amministratore Unico Dottor Lizza Marco, in relazione alla procedura di gara per l'affidamento del supporto tecnico e commerciale alla Società G.eco srl in ordine alle modalità di svolgimento dei servizi istituzionali e al potenziamento degli stessi – CIG 96944923E1 con la presente:

- Dichiara espressamente di accettare la nomina di cui sopra
- Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara altresì, in conformità a quanto previsto dall'art. 77, commi 4,5 e 6¹ e dall'art. 42² del D.lgs. n.50/2016:
 - 1) Di non aver svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto da affidare con la procedura in oggetto;
 - 2) Di non aver rivestito cariche di pubblico amministratore nel biennio precedente l'avvio della presente procedura di affidamento;
 - Di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa;
 - 4) Di non essere a conoscenza, al momento dell'assunzione dell'incarico di Commissario della gara in oggetto, della sussistenza di alcuna situazione che ai sensi dell'ar6t. 51 del codice di procedura civile comporti l'obbligo di astensione della partecipazione alla Commissione;
 - Di non essere stata condannata, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi dell'art. 35-bis, comma 1 lett. c) del D.lgs. 165/2001;
 - 6) Di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge 190/2012 e al D.lgs. 39/2013 ai fini della nomina a componente della commissione giudicatrice della gara sopra indicata;
 - 7) Di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della Commissione e alla Direzione di SABB SPA e ad astenersi dalla funzione;
 - 8) Di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci:
 - Di essere informato che i dati personali sono raccolti e trattati ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. UE 2016/679;
 - 10) Di essere informato che la presente dichiarazione e il proprio curriculum vitae saranno pubblicati sulsito web della SABB SPA, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e smi.

Treviglio, 29.03.2023

Art.77 "Commissione giudicatrice" – commi 4.5 e 6 del D.lgs. 50/2016

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'art. 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Art. 42 "Conflitto di interesse" del D.lgs. 50/2016

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.